SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 16 marzo 2002 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2002.

Università per stranieri di Perugia

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2001.

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 marzo 2002, n. **35.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel mondo*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 2002, N. 3

All'articolo 2, comma 1, le parole: «valutato in euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2177):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro per gli italiani nel mondo (TREMAGLIA) il 16 gennaio 2002.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 21 gennaio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni, I, III e V.

Esaminato dalla XI commissione il 23, 29 e 30 gennaio 2002.

Esaminato in aula il 4 febbraio 2002 ed approvato il 6 febbraio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1115):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 febbraio 2002.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 19 febbraio 2002.

Esaminato ed approvato in aula il 28 febbraio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 26 gennaio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 31.

02G0061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mamani Pari Bertha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mamani Pari Bertha ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Mamani Pari Bertha, nata a Arequipa (Perù) il giorno 24 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mamani Pari Bertha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02654

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Cardenas Soarez Marco Gorky di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Cardenas Soarez Marco Gorky ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciado en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciado en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dal sig. Cardenas Soarez Marco Gorky, nata a Arequipa (Perù) il giorno 30 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Cardenas Soarez Marco Gorky è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02655

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ayerve Bernal Ida Luz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ayerve Bernal Ida Luz ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional de S. Augustin di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Ayerve Bernal Ida Luz, nata a Arequipa (Perù) il giorno 14 agosto 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ayerve Bernal Ida Luz è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02656

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Ortega Huaman Erick Molses di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ortega Huaman Erick Molses ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermero conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermero conseguito nell'anno 2001 presso l'Universidad Nacional di S. Agustin di Arequipa (Perù) dal sig. Ortega Huaman Erick Molses, nato a Arequipa (Perù) il giorno 23 ottobre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ortega Huaman Erick Molses è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02657

DECRETO 10 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Esquicha Alarcon Editha Rosmelinda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Esquicha Alarcon Editha Rosmelinda ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso l'Universidad Nacional «J. Grohmann» di Tacha (Perù) dalla sig.ra Esquicha Alarcon Editha Rosmelinda, nata a Tacna (Perù) il giorno 31 agosto 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Esquicha Alarcon Editha Rosmelinda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02658

DECRETO 11 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Herrera Zuniga Magnolia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Herrera Zuniga Magnolia ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2001 presso l'Universidad Catolica de S. Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Herrera Zuniga Magnolia, nata a Arequipa (Perù) il giorno 12 gennaio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Herrera Zuniga Magnolia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02653

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Domsik Evelina Zorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Domsik Evelina Zorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Timosoara (Romania) dalla sig.ra Domsik Evelina Zorina nata a Mosnita (Romania) il giorno 18 febbraio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Domsik Evelina Zorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02725

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bursuc Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bursuc Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical specialist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical specialist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri «Carol Davila» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Bursuc Georgeta, nata a Bacau (Romania) il giorno 22 marzo 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bursuc Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02726

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihali Matis Ana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihali Matis Ana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso il liceo sanitario di Baia Mare (Romania) dalla sig.ra Mihali Matis Ana, nata a Viseu de Sus (Romania) il giorno 25 luglio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihali Matis Ana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02727

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lugo Vasquez Clara Ines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lugo Vasquez Clara Ines ha chiesto il riconoscimento del titolo di enfermera conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di enfermera conseguito nell'anno 1990 presso l'Universidad Nacional de Colombia di Bogotà (Colombia) dalla sig.ra Lugo Vasquez Clara Ines, nata a Guamo (Tolima-Colombia) il giorno 25 marzo 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lugo Vasquez Clara Ines è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02728

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ghiuzan Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ghiuzan Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola postliceale sanitaria di Tirgoviste (Romania) dalla sig.ra Ghiuzan Mihaela, nata a Galati (Romania) il giorno 4 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ghiuzan Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02729

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chodak Cybulska Dorota di titolo studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chodak Cybulska Dorota ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1984 presso il Liceo medico di Tarnow (Polonia) dalla sig.ra Chodak Cybulska Dorota, nata a Tarnow (Polonia) il giorno 2 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Chodak Cybulska Dorota è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02731

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sotirova Stanka di titolo studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sotirova Stanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1975 presso la Scuola unita medicale per infermieri di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Sotirova Stanka, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 15 maggio 1955, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sotirova Stanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02732

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tomova Bojidarka di titolo studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tomova Bojidarka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto semisuperiore di medicina di Sofia (Bulgaria) dalla sig.ra Tomova Bojidarka, nata a Pernik (Bulgaria) il giorno 6 gennaio 1945, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tomova Bojidarka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02733

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Matei Monica Mihaela di titolo studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matei Monica Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Craiova (Romania) dalla sig.ra Matei Monica Mihaela, nata a Brabova (Romania) il giorno 17 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matei Monica Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02734

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Menachery Urumese Leema di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Menachery Urumese Leema ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery conseguito nell'anno 1989 presso il Bombay Nurses' Training Institute di Mumbai (India), dalla sig.ra Menachery Urumese Leema, nata a Nayathode (India) il giorno 28 febbraio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Menachery Urumese Leema è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02735

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mendez Martinez Yohaima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mendez Martinez Yohaima ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria conseguito nell'anno 1995 presso l'Istituto Politecnico «Mariana Grajales» di L'Avana (Cuba) dalla sig.ra Mendez Martinez Yohaima, nata a L'Avana (Cuba) il giorno 17 agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mendez Martinez Yohaima, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02736

DECRETO 6 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stefanuca Liliana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stefanuca Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1994 presso la Scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt (Romania) dalla sig.ra Stefanuca Liliana, nata a Tazlau (Romania), il giorno 8 gennaio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stefanuca Liliana, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02737

DECRETO 12 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Alison Nutbrown di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attaazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alison Nutbrown cittadina inglese, chiede il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Physiotherapy» conseguito in Gran Bretagna nel giorno 22 luglio 2000, presso la «Università del Galles facoltà di Medicina-Prifysgol Cymru», di Cardiff (Gran Bretagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo «Bachelor of Science in Physiotherapy», conseguito in Gran Bretagna nel giorno 22 luglio 2000, presso la «Università del Galles facoltà di Medicina-Prifysgol Cymru» di Cardiff (Gran Bretagna), dalla sig.ra Alison Nutbrown nata a Sheffield (Gran Bretagna) il giorno 14 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02744

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Piwowarun Barbara Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Piwowarun Barbara Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1990 presso il liceo medico di Maria Minezewska di Pisz (Polonia) dalla sig.ra Piwowarun Barbara Anna, nata a Pisz (Polonia) il giorno 30 ottobre 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Piwowarun Barbara Anna, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02738

DECRETO 13 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Bota Georgeta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bota Georgeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito a Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso il la scuola postliceale sanitaria Baia Mare di Maramures (Romania) dalla sig.ra Bota Georgeta, nata a Remetea Chioar - Maramures (Romania) il giorno 3 dicembre 1961, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Bota Georgeta, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02739

DECRETO 14 febbraio 2002.

Riconoscimento alla dott.ssa Malaya Olga Vladlenovna Shkurko di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Malaya Olga Vladlenovna Shkurko ha chiesto il riconoscimento del titolo di stomatologo conseguito in Ucraina, ai fini in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 dicembre 2001;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di odontoiatra è vincolato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di stomatologo conseguito il 28 giugno 1984 presso l'istituto di medicina «Dell'ordine della Bandiera Rossa del Lavoro» della città di Dnipropetrovsk dalla dott.ssa Malaya Olga Vladlenovna Shkurko, nata a Dnipropetrovsk (Ucraina) il 13 febbraio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Malaya Olga Vladlenovna Shkurko, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02766

DECRETO 15 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lira Juarez Sara Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lira Juarez Sara Alejandra ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'«Universidad catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Lira Juarez Sara Alejandra, nata a Arequipa (Perù), il giorno 31 maggio 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lira Juarez Sara Alejandra, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02740

DECRETO 15 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lizarraga Copaja Sara Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lizarraga Copaja Sara Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad alti per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'«Universidad Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Lizarraga Copaja Sara Gabriela nata a Arequipa (Perù) il giorno 15 settembre 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lizarraga Copaja Sarà Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02741

DECRETO 15 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Aragon Penarrieta Katherine di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aragon Penarrieta Katherine ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad alti per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1997 presso l'«Universidad Catolica de Santa Maria» di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Aragon Penarrieta

Katherine, nata a Puno (Perù) il giorno 21 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aragon Penarrieta Katherine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02742

DECRETO 15 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cano Cahuana Natty di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cano Cahuana Natty ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 2000 presso l'Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Cano Cahuana Natty, nata a Puno (Perù) il giorno 26 dicembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cano Cahuana Natty è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02743

DECRETO 18 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Silvia Bartoletti di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Silvia Bartoletti cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di Diplome d'etat de psychomotricien conseguito in Francia il giorno 28 giugno 1991, rilasciato dal Ministére de la solidarité, de la Santé et de la protection sociale di Parigi (Francia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 27 marzo 2001;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva contemplato nel decreto ministeriale n. 56/1997;

Decreta:

Il titolo di studio di diplome d'etat de psychomotricien conseguito in Francia nel giorno 28 giugno 1991 dalla sig.ra Silvia Bartoletti, nata a R. S. Marino il 24 settembre 1964, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02772

DECRETO 18 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Le Berre Muriel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Le Berre Muriel, cittadina francese, chiede il riconoscimento del titolo di Masseur - Kinésithérapeut conseguito in Francia il giorno 15 giugno 1981, rilasciato dal Ministére de la Santé et de la sécurité sociale (Francia), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo Masseur-Kinésithérapeut, conseguito in Francia il giorno 15 giugno 1981, rilasciato dal Ministére de la Santé et de la sécurité sociale (Francia), dalla sig.ra Le Berre Muriel nata a Pont L'Abbe (Finistére) (Francia) il giorno 12 maggio 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02773

DECRETO 19 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Vincenzo Di Giacomo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza con la quale il sig. Vincenzo Di Giacomo cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di diätassistent conseguito in Germania il giorno 14 luglio 1997 rilasciato dalla Universitat Hamburg - Universitäts - Krankenhaus Eppendorf (Germania), al fine dell'esercizio professionale in Italia di dietista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislastivo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al possesso di un esperienza professionale pari al doppio del periodo di formazione mancante;

Vista la certificazione presentata dal sig. Vincenzo di Giacomo dalla quale si evince una esperienza lavorativa biennale successiva al conseguimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di dietista contemplato nel decreto ministeriale n. 744/1995;

Decreta:

Il titolo di studio di diätassistent conseguito in Germania il giorno 14 luglio 1997 dal sig. Vincenzo Di Giacomo, nato a Empoli l'11 luglio 1953, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di dietista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crotone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CROTONE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 31 marzo 1998, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di Crotone;

Preso atto delle dimissioni del sig. Muraca Giuseppe quale componente supplente della commissione provinciale di conciliazione;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dello stesso e alla nomina del nuovo membro supplente;

Vista la nota dell'O.S. - C.I.S.L., con la quale segnala il nominativo del sig. Alosa Gaetano;

Decreta:

Il sig. Alosa Gaetano, nato il 19 gennaio 1947 a Cariati (Cosenza), residente a Crotone in via S. Croce, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Crotone in sostituzione del sig. Muraca Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Crotone, 7 febbraio 2002

Il direttore provinciale: RANDAZZO

02A02757

DECRETO 11 febbraio 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «San Rocco a r.l.», in Fondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Considerato che nel verbale ispettivo del 16 luglio 1994 è stata proposta la sostituzione del liquidatore ordinario sig. Di Manno Bruno;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Ritenuta pertanto, necessaria la sostituzione del sig. Di Manno Bruno;

Decreta

di nominare il dott. Alfredo Cardi, residente in Gaeta, via Torino n. 12, con studio professionale sito nel comune di Gaeta in via Cavour n. 41, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «San Rocco a r.l.» avente sede in Fondi, costituita in data 16 febbraio 1978, rogito notaio Pietro Pierantoni di Latina, repertorio n. 24836, B.U.S.C. n. 1588/157374.

Latina, 11 febbraio 2002

Il direttore: D'INCERTOPADRE

02A02751

DECRETO 13 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sostituivo del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che disciplina la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 2/98 dell'11 marzo 1998 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Asti;

Vista la nota n. 32/2002 dell'8 febbraio c.a. con la quale l'Unione sindacale territoriale di Asti C.I.S.L. chiede la sostituzione del proprio rappresentante sig. Gioiello Isidoro, dimissionario, con la sig.ra Orrù Antonella;

Decreta:

La sig.ra Orrù Antonella è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Asti in rappresentanza dei lavoratori da parte dell'Unione sindacale territoriale di Asti C.I.S.L. in sostituzione del sig. Gioiello Isidoro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 13 febbraio 2002

Il dirigente: FERSINI

02A02770

DECRETO 14 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del 1º febbraio 2002 (pervenuta a questo ufficio il 7 febbraio 2002) con la quale la C.G.I.L. di Asti comunica di sostituire un proprio componente effettivo, il sig. Piermario Coltella, all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione, con la sig.ra Liviana Guariento;

Vista la nota del 12 febbraio 2002 (pervenuta a questo ufficio il 13 febbraio 2002) con la quale il precitato sig. Piermario Coltella conferma a questo Ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

La sig.ra Liviana Guariento è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410, codice di procedura civile, quale rappresentante della C.G.I.L. di Asti, in sostituzione del sig. Piermario Coltella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 14 febbraio 2002

Il dirigente: FERSINI

02A02771

DECRETO 18 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, presso il comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MACERATA

Visto l'art. 14 dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, riguardante la costituzione della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. n. 19787 del 23 dicembre 1972, con il quale è stata istituita la commissione suddetta;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. n. 2 del 7 febbraio 1994 con il quale viene designato il dott. Valentino Gabrielli quale componente supplente in sostituzione della dott.ssa Maria Benincasa Santoro;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Macerata, s.n. del 13 febbraio 2002, con la quale si designa, in sostituzione del dott. Valentino Gabrielli, in pensione dal 1º febbraio 2002, dalla Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, la dott.ssa Casaroli Augusta, domiciliata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, via Dante, 8 - Macerata;

Decreta:

La dott.ssa Casaroli Augusta è chiamata a far parte della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, quale membro supplente in sostituzione del dott. Valentino Gabrielli, in pensione dal 1º febbraio 2002.

Macerata, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: BUCOSSI

02A2714

DECRETO 18 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e, segnatamente, l'art. 46;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Visto il proprio decreto n. 333/98 del 29 dicembre 1998 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Visto il proprio decreto n. 336/98 del 29 dicembre 1998 di ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari;

Visto il proprio decreto n. 364/99 del 9 giugno 1999 con il quale il sig. Campanella Giuseppe è stato nominato componente della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (FEDERCOMMERCIO) di Bari;

Vista la nota n. 21/E del 7 febbraio 2002 con la quale la Federazione del commercio e del turismo (FEDERCOMMERCIO) di Bari ha designato la sig.ra Laudisa Patrizia a sostituire, quale componente del predetto organo collegiale, il sig. Campanella Giuseppe, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

La sig.ra Laudisa Patrizia è nominata componente in seno alla speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale I.N.P.S. di Bari in rappresentanza della Federazione del commercio e del turismo (FEDERCOMMERCIO) di Bari ed in sostituzione del sig. Campanella Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 febbraio 2002

Il dirigente: NICASTRI

02A02769

DECRETO 18 febbraio 2002.

Nomina di un componente della commissione CISOA di Crotone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CROTONE

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 17 novembre 1997, con cui veniva istituita la direzione provinciale del lavoro di Crotone;

Vista la legge n. 457 dell'8 agosto 1972, art. 14, che ha previsto la costituzione della commissione CISOA;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del suddetto Ministero e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la nota n. 44/02 della C.I.A. Crotone con il quale viene sostituito il nominativo di Giuseppe Comite con il nominativo di Gaetano Mancuso a componente della commissione CISOA in rappresentanza della C.I.A. Crotone;

Decreta:

Il sig. Gaetano Mancuso, nato a Catanzaro e residente a Crotone, via C. Terranova n. 18, è nominato componente della Commissione CISOA di Crotone.

Crotone, 18 febbraio 2002

Il direttore provinciale: RANDAZZO

02A02756

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente supplente della I sottocommissione di conciliazione di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto il decreto n. 2702 del 5 ottobre 1998 con il quale sono state istituite presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno tre sottocommissioni di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, come richiesto dalla commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 2947 dell'11 gennaio 2000 con il quale veniva nominato componente supplente della I sottocommissione di conciliazione il sig. Leprotti Dino;

Vista la nota n. 106/91AG del 28 gennaio 2002 con cui la Confcommercio di Salerno ha designato il sig. Provenza Elio, nato il 15 aprile 1966, quale componente supplente della I sottocommissione di conciliazione, in sostituzione del sig. Leprotti Dino dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

Il sig. Elio Provenza, nato il 15 aprile 1966 è nominato componente supplente della I sottocommissione di conciliazione, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione di Leprotti Dino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salerno, 19 febbraio 2002

Il direttore provinciale: COPPOLA

02A02758

DECRETO 19 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 8/98 del 26 giugno 1998, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato è stato nominato membro in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. Cella Giacomo della CGIL;

Vista la lettera del 12 febbraio 2002, con la quale la Camera del lavoro territoriale di Lodi ha comunicato la designazione del sig. Ossola Gian Battista in sostituzione del sig. Cella Giacomo;

Vista la lettera del 12 febbraio 2002, con la quale il sig. Cella Giacomo ha rassegnato le proprie dimissioni da componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del membro precedentemente nominato con quello di più recente designazione;

Decreta:

Viene nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi il sig. Ossola Gian Battista (nato a Senna Lodigiana il 26 febbraio 1946, residente a Somaglia, via S. Pellico, 5) in sostituzione del sig. Cella Giacomo, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lodi, 19 febbraio 2002

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

02A02752

DECRETO 19 febbraio 2002.

Nomina di un membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova.

IL DIRIGENTE
REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova;

Visto il proprio decreto n. 27 datato 20 marzo 1998 relativo alla nomina del sig. Simone Donelli a membro effettivo nella predetta commissione.

Vista la nota prot. n. 391/9/UG/lg datata 12 febbraio 2002 della C.G.I.L. di Genova, con la quale richiede la sostituzione del sig. Simone Donelli con il sig. Angelo Sottanis quale membro effettivo;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Angelo Sottanis è nominato membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori, della commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di Genova, in sostituzione del sig. Simone Donelli.

Il Presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 19 febbraio 2002

Il dirigente: VETTORI

02A02720

DECRETO 20 febbraio 2002.

Sostituzione di un membro di diritto sia del comitato provinciale I.N.P.S. che delle speciali commissioni di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Vista la legge del 9 marzo 1989 n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto il decreto n. 38 dell'8 maggio 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo, nonché i decreti numeri 39, 40 e 41 del 16 luglio 1998, con cui sono state ricostituite le speciali commissioni del comitato provinciale citato;

Vista la nota del Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria prov.le dello Stato di Arezzo), con cui è stato indicato, quale membro di diritto, sia all'interno del comitato provinciale I.N.P.S. che delle speciali commissioni, il dott. Giuseppe Battistelli in sostituzione del rag. Paolo Misiano;

Decreta:

Il dott. Battistelli Giuseppe è nominato in sostituzione del rag. Misiano Paolo quale membro di diritto sia del comitato provinciale I.N.P.S. che delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989.

Arezzo, 20 febbraio 2002

Il direttore provinciale: LORUSSO

02A02719

DECRETO 20 febbraio 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 119 del 21 gennaio 1974, con il quale è stata istituita presso l'ex U.P.L.M.O. ora direzione provinciale del lavoro di Treviso la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il proprio decreto n. 703 del 13 novembre 1998, con il quale è stata determinata una durata, fissata in quattro anni, per la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota del sig. Tasinato Luigino di dimissioni da componente della commissione provinciale di conciliazione;

Vista la designazione sostitutiva della C.G.I.L. di Treviso del 7 febbraio 2002, protocollo n. 348/LT;

Decreta:

Il sig. Guido Santin viene nominato componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Luigino Tasinato, dimissionario.

Treviso, 20 febbraio 2002

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

02A02723

DECRETO 20 febbraio 2002.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. VII/0368 del 27 novembre 2001 del consiglio regionale della Lombardia con la quale la dott.ssa Bianca De Varda Giorcelli e la dott.ssa Alessandra Bassan sono designate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Bianca De Varda Giorcelli e della dott.ssa Alessandra Bassan, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Lombardia;

Decreta:

La dott.ssa Bianca De Varda Giorcelli e la dott.ssa Alessandra Bassan sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Alessandra Bassan

La sottoscritta Alessandra Bassan indica qui di seguito i dati, le informazioni e le dichiarazioni richieste così come specificato nel comunicato della regione Lombardia, pubblicato sul BURL del 24 dicembre 2000 in relazione alle proposte di candidatura per la designazione a consigliera di parità:

Alessandra Bassan:

titolo di studio: laurea in giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Padova nel marzo 1970;

curriculum professionale: dal 1997 a tutt'oggi: segretario provinciale di CNA (confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa) di Milano e direttore generale di CNA ser-

vizi Soc. coop. r.l di Milano. Nella sua qualità di segretario di CNA Milano è altresì responsabile del personale in una struttura che complessivamente impiega circa 110 addetti (di cui l'85% donne).

È suo compito avvelendosi di uno staff adeguato, effettuare la selezione del personale, programmare i percorsi di carriera anche attraverso progetti di formazione interna, dare piena attuazione e quindi gestire, di concerto con la RSU, il contratto di lavoro.

A tale riguardo ha partecipato alla trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, sottoscritto con le OO.SS. nel novembre 2000.

È membro effettivo della commissione di concertazione del Patto per il lavoro firmato nel febbraio scorso con il comune di Milano.

È membro del CdA di Formaper, azienda speciale della CCIAA;

È membro del CdA del Fondo lombardo per la formazione, emanazione dell'Ente bilaterale dell'artigianato (ELBA);

Dal 1987 al 1997: responsabile regionale della formazione regionale di CNA Lombardia e direttore di ECIPA, ente di formazione della CNA: in tale ruolo ha progettato e realizzato numerosi interventi formativi, di orientamento e inserimento a lavoro rivolti esclusivamente e donne, giovani e adulte. Ha contribuito inoltre a ricerche, a livello regionale e nazionale, sull'imprenditoria femminile e sui fabbisogni formativi e lavorativi di alcuni settori del comparto artigianato (metalmeccanica, calzaturiero, etc.).

Nel stesso periodo (dal 1989 al 1997) è stata presidente di Dieffe (donne e formazione), associazione le cui socie sono le principali agenzie che si occupano di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro di donne: tra queste Gender, Pari e Dispari, orientamento e lavoro etc.

Dieffe ha realizzato nel corso degli anni numerose azioni di reinserimento al lavoro di donne adulte: si segnalano in particolare i progetti, realizzati in collaborazione con il CITE di Milano, rivolti ad operaie in CIG o in mobilità di alcune aziende del Legnanese e ad un gruppo di disoccupate di lunga durata dell'area sud-Milano.

La candidata ha altresì coordinato una ricerca commissionata dall'amministrazione provinciale di Milano che aveva l'obbiettivo di analizzare i progetti realizzati in un triennio di contributi dell'Unione europea (FSE, etc.) e rivolti a donne disoccupate ed occupate.

Dal 1972 al 1982: coordinatore didattico e poi direttore di un centro di formazione professionale convenzionato con la regione Lombarda.

Dal 1970 al 1972: attività forense.

La sottoscritta dichiara che i rapporti precorsi con la regione Lombardia afferiscono esclusivamente al periodo in cui è stata direttore dei due CFP convenzionati; non le sono stati mai affidati incarichi di natura professionale né vi è stato alcun rapporto di lavoro dipendente.

La sottoscritta dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.6 della legge regionale n. 14/1995 e successive modificazioni.

Milano, 22 gennaio 2001

ALLEGATO

Curriculum vitae di Bianca De Varda Giorcelli

1965 Laurea conseguita presso il Politecnico di Milano in architettura.

1970 Dopo i primi anni dedicati alla libera professione ed alla collaborazione con Enti e Istituti di Ricerca entra nel 1971 nella scuola come docente di ruolo di materie scientifiche.

1980 Viene eletta nel consiglio di zona 19 Milano, dove in qualità di responsabile del settore educazione , si occupa di orientamento scolastico delle ragazze, promuovendo ricerche in collaborazione con i distretti solastici e l'università statale di Milano.

Si occupa anche dei Centri Donna e dei servizi alla persona rivolti in prevalenza all'utenza femminile, sia a livello zonale che cittadino.

1985 Partecipa, come esperta, ai programmi di Azioni Positive promossi dall'Assessorato al personale della provincia di Milano nei confronti dei propri dipendenti. Collabora al periodico «Il Nuovo Governo Locale» ed. Franco Angeli.

1986 Viene nominata consigliere di parità nella commisione regionale dell'impiego della Lombardia in base alla legge 863/84.

Dal 1986 si dedica a tempo pieno all'attività della Commissione, alla docenza dei Corsi di formazione ed orientamento per le donne adulte promossi dalla regione attraverso il F.S.E. e degli Enti locali della Lombardia.

1990 Su richiesta del Ministero del lavoro invia al Comitato nazionale per le pari opportunità, una dettagliata relazione sull'attività svolta come Consigliere di Parità, relazione che viene ripresa in pubblicazioni e seminari (es. nella ricerca C.N.E.L. sull'applicazione della 125/91, settembre 1993)

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni della Regione e degli Enti locali lombardi sui vari temi afferenti le politiche dei pari opportunità nel mondo del lavoro.

A livello istituzionale promuove:

interventi in Commissione Regionale dell'impiego per salvaguardare attraverso i contratti di formazione lavoro e gli accordi sindacali l'occupazione femminile nel collocamento lombardo;

interventi presso l'Ispettorato Regionale della Lombardia per promuovere indagini in aziende pubbliche e private per accertare eventuali discriminazioni dirette o indirette;

corsi mirati all'inserimento delle donne adulte nel lavoro coordinati dall'Agenzia dell'impiego;

interventi presso l'Assessorato all'istruzione e formazione professionale della Regione per la programmazione e la gestione dei corsi annuali per «operatrici di parità» nell'orientamento e nella formazione professionale e per la promozione di corsi di sostegno al lavoro autonomo, secondo le direttive della CEE (rete Now, IRIS e ILE).

1993 Viene nominata con decreto ministeriale, Consigliera di parità nella Commissione regionale dell'impiego della Lombardia in base alla legge 125/91 che attribuisce nuovi compiti e poteri alle Consigliere di parità.

Promuove in Commissioni numerosi interventi in favore delle donne in lista di mobilità attraverso attività di orientamento e reinserimento nel lavoro, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego della Lombardia e con gli Uffici del collocamento.

Partecipa al gruppo di lavoro costituito presso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro per l'analisi e l'elaborazione dei dati dei rapporti aziendali sull'organico del personale suddiviso per sesso inviati dalle aziende lombarde secondo l'art.9 della legge 125/1991.

1994 Promuove azioni in giudizio per la presunta discriminazione collettiva ed individuale in base all'art.4 comma 6 della legge 125/1991. Il ricorso presentato per contestare le modalità di accesso ad un concorso promosso dal Comune di Milano nel settore della vigilanza urbana si conclude con una conciliazione a favore delle donne vigili presso il Tribunale di Milano nel 24 ottobre 1994.

1995-1996 Viene istituito presso l'U.R.L.M.O. di Milano l'ufficio del Consigliere regionale di parità. Segue personalmente ogni caso di presunta discriminazione applicando rigorosamente l'art.8 della legge 125/1991 in collaborazione con l'ispettorato del lavoro.

1997 Collabora attivamente alla realizzazione del progetto Now «Sportelli donna e lavoro - Femmes vers l'emploi» che prevede per la fine del 1997 l'apertura di servizi di accoglienza, orientamento, accompagnamento per le donne disoccupate in alcune provincie della Lombardia , in partnership con la Francia e la Spagna.

1998 Viene riconfermata dal Ministero del lavoro su designazione della Regione Lombardia nel ruolo di Consigliere di Parità regionale nella C.R.I. lombarda.

1999 Presenta ricorso alla Pretura del lavoro di Milano per discriminazione collettiva nei confronti di alcune società editoriali e di altri convenuti per la mancata applicazione dell'art. 4 della legge 125/1991 nella pubblicazione di inserzioni per la ricerca di personale. In seguito a tale ricorso la Federazione italiana degli editori di giornali firma congiuntamente alla Consigliera nazionale di parità, un

protocollo d'intesa per superare con gradualità quanto denunciato dal ricorso. In seguito a tale protocollo l'azione in giudizio viene sospesa.

Viene inserita dalla regione tra i componenti della Commissione regionale per le politiche del lavoro, in base all'art. 7 della legge regionale 1/1999, dove opera attualmente.

02A02529

DECRETO 21 febbraio 2002.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «La Prudenza», in Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449/2000 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro del procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale del 19 novembre 2001 d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «La Prudenza» con sede in Viterbo, da cui risulta che il liquidatore sig. Prudenzi Giuseppe, è deceduto in data 29 marzo 1992;

Espletata la procedura prevista dall'art. 37, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il parere favorevole ed unanime espresso in data 4 dicembre 2001 dal Comitato centrale per le cooperative richiesto ai sensi dell'art. 11 del sopraccitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

Il rag. Bruno Franci, nato a Latera (Viterbo) il 9 dicembre 1958, con studio in Viterbo, viale Armando Diaz n. 15 è nominato liquidatore della società cooperativa «La Prudenza» con sede in Viterbo, viale Trento 124/ E, costituita in data 29 settembre 1977 con rogito notaio Bartoli Giulio, registro società 2809, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 30 settembre 1982, in sostituzione del sig. Prudenzi Giuseppe, deceduto.

Viterbo, 21 febbraio 2002

Il direttore provinciale: BARBATO

02A02722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5, Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota protocollo n. 55644 dell'11 febbraio 2002, del direttore dell'ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo

di irregolare funzionamento del medesimo ufficio per interruzione dei servizi di pubblicità immobiliare, dalle ore 8 alle ore 10,30 del 7 febbraio 2002;

Accertato che l'irregolare funzionamento, essendo stato causato dalla partecipazione all'assemblea sindacale convocata in ambito provinciale dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di gran parte del personale, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 28 febbraio 2002, protocollo n. 390, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Brescia per interruzione dei servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 7 febbraio 2002, dalle ore 8 alle ore 10,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 marzo 2002

p. *Il direttore compartimentale:* IUDICA

02A03034

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale - e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del Consiglio accademico del 25 luglio 2001 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 11, comma 14, all'art. 12, comma 1, n. 2, e all'art. 14, comma 10 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale protocollo n. 14625 del 7 agosto 2001 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 2437 del 10 ottobre 2001 con la quale il M.I.U.R. formula rilievi di legittimità al comma 14 dell'art. 11 non rilevando invece osservazioni in merito all'art. 12, comma 1, n. 2 e all'art. 14, comma 10, dello statuto di codesto Ateneo;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche apportate;

Decreta

di emanare la seguente modifica dell'art. 12, comma 1, n. 2, e dell'art. 14, comma 10, del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

«Art. 12.

Organizzazione della facoltà di lingua e cultura italiane

Testo vigente: comma 1, n. 2.

Corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e cultura italiane riservati a docenti in attività di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli stati esteri.

Testo modificato: comma 1, n. 2.

Corsi di aggiornamento per l'insegnamento dell'italiano L2 riservati a docenti in attività di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli stati esteri e italiane.

Art. 14.

Dipartimenti

Testo vigente: comma 10

L'incarico di segretario amministrativo è conferito dal consiglio di amministrazione ad un dipendente dell'Ateneo dell'area amministrativo-contabile in possesso dei requisiti richiesti, scelto secondo criteri e modalità previste dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.

Testo modificato: comma 10

Il segretario amministrativo del Dipartimento e degli altri Centri di spesa autonoma istituiti nell'Ateneo è scelto fra il personale non docente dell'area amministrativo-contabile, con qualifica non inferiore alla ottava. L'incarico di segretario amministrativo di Dipartimento è conferito dal direttore amministrativo sentito il direttore del Dipartimento. Il segretario amministrativo risponde del suo operato al direttore del Dipartimento. Il segretario amministrativo può proporre al direttore del Dipartimento, previo benestare del direttore amministrativo, l'incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento, da ricercarsi possibilmente tra il personale del Dipartimento medesimo».

Perugia, 28 dicembre 2001

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

02A02755

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002), **coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2002, n. 35** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Assunzioni temporanee

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unità. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Riferimenti normativi:

— Il testo del primo comma dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è il seguente:

«Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unità per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unità per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.».

— Il testo dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, è il seguente:

«Art. 153 *(Assunzione di impiegati temporanei)*. — Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.

Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.

Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.».

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, *nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 e di euro 725.756,18 per il 2003*, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A03080

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Conferenza italiana degli Istituti secolari (C.I.I.S.), in Roma

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 febbraio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Conferenza italiana degli Istituti secolari (C.I.I.S.), con sede in Roma.

02A02609

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Bosco, in Codogno

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 febbraio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia S. Giovanni Bosco, con sede in Codogno (Lodi).

02A02610

Riconoscimento della personalità giuridica della rettoria S. Luca, in Sant'Angelo dei Lombardi

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 febbraio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della rettoria S. Luca, con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

02A02611

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto missionarie di Gesù Verbo e Vittima, in Roma.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 febbraio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto missionarie di Gesù Verbo e Vittima, con sede in Roma.

02A02612

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 25 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che alla sotto elencata impresa, è stato riattribuito il marchio a fianco indicato, precedentemente ritirato per decadenza, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

MARCHIO	RAGIONE SOCIALE	SEDE
232RM	Salvo Giselda	Roma

02A02591

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651064/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 1 6 *

€ **0,77**